

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2022, n. 13

Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale.

(GU n.52 del 31-12-2022)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I
- n. 16 del 3 novembre 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Assemblea legislativa della Liguria

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica all'art. 38 della legge regionale n. 1° luglio 1994, n. 29
(Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il
prelievo venatorio)

1. Dopo il comma 10 dell'art. 38 della legge regionale n. 29/1994 e
successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente:

«10-bis. La partecipazione all'attivita' venatoria da parte di
soggetti sprovvisti di porto d'armi per uso di caccia, come
osservatori, accompagnatori o conduttori di cani, non costituisce
esercizio venatorio. Tali soggetti sono tenuti a osservare le misure
di sicurezza previste dai regolamenti regionali vigenti in materia.».

Art. 2

Modifiche alla legge regionale n. 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di
fruizione escursionistica della Liguria)

1. Dopo il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 24/2009 e
successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente:

«4-bis. L'inserimento dei percorsi nella Carta inventario e
l'esercizio delle attivita' di monitoraggio e manutenzione dei
tracciati effettuate dai soggetti proponenti di cui al comma 2, non
garantiscono l'esclusione dai rischi connessi o dipendenti dalla
frequentazione dei sentieri in ambiente impervio e/o montano. I
soggetti proponenti sono tenuti a segnalare all'utenza eventuali
pericoli. La Regione adotta linee guida per l'informazione e la
sensibilizzazione sui rischi derivanti dalla frequentazione dei
sentieri in ambiente impervio e/o montano e sulle misure di
autoprotezione.».

2. Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 24/2009 e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«6. Qualora i percorsi proposti includano, al solo fine di
garantire la continuita' dei percorsi escursionistici, tipologie di
strada diverse da quelle indicate all'art. 2, comma 1, lettera a),
primo periodo, i pedoni sono tenuti al rispetto delle norme di
comportamento disposte dall'art. 190 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive
modificazioni e integrazioni, in particolar modo per quanto concerne
l'obbligo, al di fuori dei centri abitati e sulle carreggiate a due
sensi di marcia, di circolare in senso opposto a quello di marcia dei
veicoli.».

3. Il comma 8 dell'art. 4 della legge regionale n. 24/2009 e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«8. I soggetti proponenti di cui al comma 2 garantiscono,
direttamente o per il tramite dei soggetti cui e' affidata la
manutenzione, l'accessibilita' ai percorsi iscritti alla Carta
inventario. Qualora cio' non fosse possibile, la Giunta regionale,
d'ufficio o su segnalazione motivata del soggetto proponente, dispone
la modifica o la cancellazione dei percorsi dalla Carta inventario.».

4. Al comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 24/2009 e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, nel rispetto
delle disposizioni di cui al comma 1,» sono soppresse.

5. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 24/2009 e
successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente:

«1-bis. I percorsi escursionistici sono utilizzati tenuto conto
dei rischi oggettivi e soggettivi che tale uso comporta.
L'utilizzatore deve essere in grado di rilevare situazioni di rischio
o pericolo percepibili o prevedibili con l'ordinaria diligenza,
regolando di conseguenza la propria condotta. L'utilizzatore deve,
altresi', essere in grado di valutare la propria forma fisica e le
proprie capacita' tecniche in base alla difficolta' del percorso
prescelto.».

6. Dopo il comma 2 dell'art. 11-bis della legge regionale n.
24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il
seguente:

«2-bis. Salvo differenti disposizioni adottate dagli enti
competenti, la percorrenza con mountain bike su sentieri e strade non

regolamentate dal codice della strada avviene a completo rischio e pericolo degli utenti.».

Art. 3

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 3 aprile 2008, n. 7
(Norme sul sistema statistico regionale)

1. All'art. 13 della legge regionale n. 7/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Il trattamento dei dati personali compresi nelle attivita' statistiche e' effettuato nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), recepito dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)) e in particolare del principio della minimizzazione del trattamento di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera c), e 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, nonche' delle regole deontologiche di cui agli allegati A.3 e A.4 del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni»;

b) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:

«2-ter. I dati personali raccolti specificamente per scopo statistico o per altri scopi possono essere ulteriormente trattati dai soggetti di cui al comma 2-bis per altri scopi statistici di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 6 bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 322/1989 e successive modificazioni e integrazioni, quando questi ultimi sono chiaramente determinati e di limitata durata e secondo quanto previsto dall'art. 2-ter del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

2-quater. Fermo restando il principio di limitazione della finalita' del trattamento, in base al quale i dati personali sono raccolti per finalita' determinate, esplicite e legittime e sono successivamente trattati con modalita' compatibili con tali finalita', i soggetti che fanno parte del SISTAR sono autorizzati a trattare i dati personali gia' acquisiti da amministrazioni, enti od organismi pubblici e privati operanti sul territorio regionale, compresi gli osservatori, gli enti, le agenzie regionali e gli altri soggetti del settore regionale allargato, nell'ambito della propria attivita' istituzionale, ai fini delle indagini previste dal Programma statistico regionale, attraverso la condivisione, ai sensi dell'art. 11, dei dati contenuti in archivi amministrativi o gestionali, al fine di valorizzarne l'utilizzo a fini statistici.

2-quinquies. Per i trattamenti di cui ai commi 2-ter e 2-quater, la Giunta regionale con proprio atto procede alla individuazione delle finalita' del trattamento, delle categorie dei soggetti interessati, dei tipi di dati utilizzati, delle fonti utilizzate, delle modalita' del trattamento, dei tempi di conservazione, delle misure di sicurezza ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) 2016/679, delle categorie dei soggetti destinatari dei dati e delle principali variabili acquisite.».

Art. 4

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 17 novembre 2021, n. 18
(Interventi regionali di promozione del territorio ligure)

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 18/2021, le parole: «di massima serie», sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, per l'esercizio 2022, si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024:

riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 73.000,00 (settantatremila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 50 «Debito pubblico», Programma 1 «Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari», titolo 1 «Spese correnti» e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 14 «Sviluppo economico e competitivita'», Programma 1 «Industria, PMI e artigianato», titolo 1 «Spese correnti».

Art. 5

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 29 dicembre 2021, n. 23
(Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2022-2024)

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2021 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituita dalla seguente:

«a) degli investimenti dell'esercizio 2022 nell'importo di euro 176.201.574,80, di cui euro 23.473.176,75 derivanti dalla deliberazione della giunta regionale 15 aprile 2022, n. 315 (Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive odifiche ed integrazioni per le finalita' indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento;».

Art. 6

Sostituzione dell'allegato d) della legge regionale n. 1° agosto

2022, n. 11 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2022-2024 e I variazione)

1. L'allegato d) della legge regionale n. 11/2022, recante «Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento regioni», e' sostituito dal seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 7

Disposizioni per la garanzia dei livelli di assistenza del sistema dell'emergenza-urgenza

1. Le aziende, gli enti e gli istituti del Servizio sanitario regionale, per affrontare la carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSR e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere, per il tempo strettamente necessario, alle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della sanita' relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'art. 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, puo' essere aumentata sino a euro 100,00 lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonche' all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

Art. 8

Disposizioni relative alle procedure di esternalizzazione dei servizi di emergenza-urgenza

1. Le aziende, gli enti e gli istituti del SSR, qualora dispongano procedure di esternalizzazione per garantire i servizi di emergenza-urgenza, sono tenuti a definire gli importi della tariffa oraria posti a base d'asta in misura non superiore alla tariffa di cui all'art. 7 fatta salva l'accertata impossibilita' di acquisire i suddetti servizi di emergenza-urgenza per un importo orario inferiore o uguale a tale soglia massima.

Art. 9

Disposizioni per la sicurezza del personale sanitario e sociosanitario

1. Al fine di prevenire e contrastare ogni forma di violenza ai danni di operatori dei settori sanitario e sociosanitario, nel rispetto della normativa statale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva linee guida rivolte alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate per la prevenzione e il contrasto degli atti di violenza.

2. Le strutture sanitarie e sociosanitarie private adottano, su base volontaria, proprie determinazioni che tengano conto delle linee guida di cui al presente articolo.

3. Le linee guida di cui al comma 1 sono predisposte dalla direzione regionale competente in materia di sanita' al fine di assicurare l'integrazione tra prevenzione e gestione del rischio in ambito lavorativo, prevedendo indirizzi tecnici, organizzativi e procedurali comuni.

4. Presso la direzione regionale di cui al comma 3 e' istituito un tavolo tecnico con funzioni di supporto nella predisposizione delle linee guida, nonche' con funzioni propositive rispetto all'aggiornamento delle stesse. Il tavolo e' costituito con decreto dirigenziale ed e' composto da:

a) due rappresentanti della direzione regionale competente in materia di sanita', di cui uno con funzioni di coordinatore;

b) il direttore generale dell'Azienda Ligure sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.), o suo delegato;

c) tre direttori generali delle Aziende e altri soggetti erogatori pubblici del SSR, o loro delegati, designati dagli stessi;

d) il direttore generale dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) Ospedale Policlinico San Martino, o suo delegato;

e) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale medico e veterinario;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del restante personale sanitario e sociosanitario.

5. Il controllo sull'applicazione delle linee guida e' svolto da A.Li.Sa. a cui spetta:

a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni del personale che opera nelle strutture sanitarie e sociosanitarie;

b) svolgere attivita' consultiva, in particolare per l'applicazione delle linee guida;

c) monitorare l'attuazione delle linee guida;

d) predisporre una relazione annuale sugli esiti dell'applicazione delle linee guida e delle attivita' di monitoraggio da trasmettere alla Giunta regionale e al Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria.

6. La Regione promuove la stipulazione di protocolli d'intesa di cui all'art. 7 della legge 14 agosto 2020, n. 113 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni) con gli Uffici territoriali del Governo, finalizzati a potenziare la presenza e la collaborazione con le Forze di Polizia nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e nelle strutture ritenute a piu'

elevato rischio di violenza e per assicurare un rapido intervento in loco.

Art. 10

Distribuzione in nome e per conto del Servizio sanitario regionale (DPC)

1. In applicazione dell'art. 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la Regione, al fine di garantire equità di accesso e capillarità di offerta, utilizza il modello di distribuzione in nome e per conto del SSR (DPC) dei farmaci A-PHT, uniforme su tutto il territorio regionale, attraverso l'adozione di specifico elenco dei farmaci erogabili, elaborato e monitorato dalla commissione tecnica, da istituirsi con apposita deliberazione della Giunta regionale.

2. La Regione applica, altresì, il modello di distribuzione in nome e per conto del SSR con riferimento ai dispositivi per il controllo della glicemia nei pazienti affetti da diabete.

3. La giunta regionale con propria deliberazione approva gli schemi di accordo con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, atti a definire in particolare la durata, il numero minimo e massimo di pezzi distribuibili e le clausole da applicare in caso di superamento del numero stesso, nonché il valore dell'aggio da riconoscere per il servizio reso, comprensivo della quota relativa alla distribuzione intermedia dei farmaci e dei dispositivi. Il valore dell'aggio, omnicomprensivo, è computato con riferimento ai farmaci erogati e corrisponde alla mediana calcolata sui primi otto valori in ordine crescente del «costo servizio medio» delle Regioni riportati nel rapporto annuale più recente dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali (OsMed) dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), disponibile al momento della definizione dell'accordo stesso.

4. Con la deliberazione di cui al comma 3 viene riconosciuta una maggiorazione dell'aggio alle farmacie con fatturato SSN al netto dell'IVA non superiore a euro 300.000,00 nonché alle farmacie rurali sussidiate con fatturato SSN al netto dell'IVA non superiore a euro 450.000,00.

Art. 11

Contributi alle società di mutuo soccorso

1. Nelle more dell'adeguamento della legge regionale n. 11 marzo 1994, n. 13 (Tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle società di mutuo soccorso) e successive modificazioni e integrazioni, per l'anno 2022 i contributi in conto capitale previsti dall'art. 4 della medesima legge possono essere concessi alle società di mutuo soccorso, aventi sede legale in Liguria, che siano iscritte nella sezione speciale delle imprese sociali presso il registro delle imprese, oppure siano iscritte nella sezione d) o f) del registro unico nazionale del terzo settore istituito ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Possono partecipare al bando regionale per la concessione dei contributi di cui al comma 1 anche le società di mutuo soccorso che, alla data di emanazione del bando, abbiano presentato istanza di iscrizione alla sezione f) del registro unico nazionale del terzo settore, alle condizioni previste dal bando medesimo. La liquidazione del contributo è condizionata alla positiva conclusione del procedimento di iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 12

Disposizione di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 13

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale n. è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 27 ottobre 2022

Il Presidente: Toti

(Omissis).